

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____ 19 NOV. 2004

ADDI' 19 NOV. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE CIOCCHETTI VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 1062 -

OGGETTO:

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Piano Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ardea - Ditta Camillo Aidobrandini - Realizzazione centro allevamento biologico, in variante al P.R.G.



1062 19 NOV. 2004

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - **Comune di Artena: Ditta Camillo Aldobrandini** - Realizzazione centro allevamento biologico, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che la Ditta nominata in epigrafe ha proposto il progetto dell'intervento;

Che l'Amministrazione Comunale di Artena ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01.08.2002, avverso la quale non sono pervenute osservazioni, come certificato dal Segretario generale del Comune medesimo con nota del 20.09.04;

Che con nota prot. 897/03 del 26.03.03 la Provincia di Roma, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo;

Che l'area interessata dal progetto, identificata in catasto al Foglio n. 1 particella 36, è destinata, nel PRG vigente, a Zona E3 - Agro al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati;

Che pur mantenendo l'attuale destinazione urbanistica, occorre variare le relative N.T.A. al fine di consentire l'applicazione degli indici e parametri, secondo quanto previsto dal progetto.

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 57970 del 28.04.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi il 21.05.2003;

Che con nota del 1.7.03 è stato certificato dal responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Artena che il terreno oggetto dell'intervento risulta privo di boschi, non è stato percorso dal fuoco e non è soggetto a progetti di rimboschimento;

Che, pertanto, l'area non risulta sottoposta al vincolo di cui al D. Lgs. 490/99;

dg 1

1062 19 NOV. 2004 9

Che la Soprintendenza BBAA per il Lazio ha chiesto integrazioni nel corso della Conferenza di servizi del 04.06.03;

Che il Presidente della Conferenza, come si evince nella seduta della Conferenza di servizi del 28.01.04, in rapporto alle richieste formulate dalla Soprintendenza BB.AA per il Lazio e considerato che le aree interessate dal progetto non sono soggette a vincoli paesaggistici ha dichiarato: "E' ben noto infatti che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/98 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree soggette ai vincoli paesistici" (...). I PTP sono approvati ... limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/85..... Ciò a significare che le classificazioni ai fini della tutela ovvero gli obiettivi ai fini della tutela sono efficaci ed hanno valore cogente solo se riferiti a zone sottoposte a vincolo paesistico";

Che, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, la Conferenza di servizi si è conclusa positivamente in data 21.04.04 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti;

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 02.07.2004, con nota prot. 245553;

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza e che pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

PRESO ATTO



- Dei verbali della Conferenza di servizi del 04.06.03 e del 21.04.04.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot. 75179/2003 del 19.04.2004;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area 8 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, reso con nota prot. D2/2A/08/119 del.20.05.2003;
- Del parere favorevole con condizioni della Provincia di Roma - Dip. 1/ Serv. 2/Servizio Geologico, Difesa del Suolo, reso con nota prot. 522 del 2.10.03
- Del parere favorevole dalla Dir. Reg.le Agricoltura - Area Usi civici, reso in Conferenza di Servizi il 21.04.04
- Del parere favorevole di massima con prescrizioni della ASL RM/G, reso con nota prot. 2 del 19.05.03
- Del parere favorevole con prescrizioni del Comune di Artena, reso in Conferenza di servizi il 21.04.2004.
- Della certificazione, datata 01.07.03 del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Artena che il terreno oggetto dell'intervento risulta privo di boschi, non è stato percorso dal fuoco e non è soggetto a progetti di rimboschimento;
- Del nulla osta alla variante urbanistica e della comunicazione di non competenza sull'intervento resi dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, con nota prot. 4497 del 2.7.04;

Dell'allegato schema di Accordo di Programma

AS 2

1062 19 NOV. 2004 *g*

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Rilievo fotografico
- Dettagli architettonici
- Individuazione dei vincoli
- Elaborato grafico di progetto

CONSIDERATO

Che, pertanto, nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma

RITENUTO

Di aderire all'Accordo in oggetto.

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;


Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane"- **Comune di Artena: Ditta Camillo Aldobrandini** - Realizzazione centro allevamento biologico, in variante al P.R.G.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

22 NOV. 2004



*AG*₃

19 NOV. 2004



REGIONE LAZIO



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - **Comune di Artena: Ditta Camillo Aldobrandini** – Realizzazione centro allevamento biologico, in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto dell'intervento;

Che l'Amministrazione Comunale di Artena ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01.08.2002, avverso la quale non sono pervenute osservazioni;

Che con nota prot. 897/CdS del 26.03.03 la Provincia di Roma, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo;

Che l'area interessata dal progetto, identificata in catasto al Foglio n. 1 particella 36, è destinata, nel PRG vigente, a Zona E3 – Agro al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati;

Che pur mantenendo l'attuale destinazione urbanistica, occorre variare le relative N.T.A. al fine di consentire l'applicazione degli indici e parametri, secondo quanto previsto dal progetto.

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 57970 del 28.04.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi il 21.05.03;

Che con nota del 1.7.03 è stato certificato dal responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Artena che il terreno oggetto dell'intervento risulta privo di boschi, non è stato percorso dal fuoco e non è soggetto a progetti di rimboschimento;

Che, pertanto, l'area non risulta sottoposta al vincolo di cui al D. Lgs. 490/99;

Che la Soprintendenza BBAA per il Lazio ha chiesto integrazioni nel corso della Conferenza di servizi del 04.06.03;

Che il Presidente della Conferenza, come si evince nella seduta della Conferenza di servizi del 28.01.04, in rapporto alle richieste formulate dalla Soprintendenza BB.AA per il Lazio e considerato che le aree interessate dal progetto non sono soggette a vincoli paesaggistici ha dichiarato: "E' ben noto infatti che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/98 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree soggette ai vincoli paesistici" (...). *I PTP sono approvati ... limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/85.....* Ciò a significare che le classificazioni ai fini della tutela ovvero gli obiettivi ai fini della tutela sono efficaci ed hanno valore cogente solo se riferiti a zone sottoposte a vincolo paesistico";

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 02.07.2004, con nota prot. 245553;

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza e che pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di servizi del 04.06.03 e del 21.04.04.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot. 75179/2003 del 19.04.2004;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area 8 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, reso con nota prot. D2/2A/08/119 del 20.05.2003;
- Del parere favorevole con condizioni della Provincia di Roma - Dip. 1/ Serv. 2/Servizio Geologico, Difesa del Suolo, reso con nota prot. 522 del 2.10.03
- Del parere favorevole dalla Dir. Reg.le Agricoltura - Area Usi civici, reso in Conferenza di Servizi il 21.04.04
- Del parere favorevole di massima con prescrizioni della ASL RM/G, reso con nota prot. 2 del 19.05.03
- Del parere favorevole con prescrizioni del Comune di Artena, reso in Conferenza di servizi il 21.04.2004.
- Della certificazione, datata 01.07.03 del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Artena che il terreno oggetto dell'intervento risulta privo di boschi, non è stato percorso dal fuoco e non è soggetto a progetti di rimboschimento;

- Del nulla osta alla variante urbanistica e della comunicazione di non competenza sull'intervento resi dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno, con nota prot. 4497 del 2.7.04;

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace ed il Comune di Artena rappresentato dal Sindaco p.t Erminio Latini , convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati. approvati in sede di conferenza di servizi:

- Relazione tecnica
- Rilievo fotografico
- Dettagli architettonici
- Individuazione dei vincoli
- Elaborato grafico di progetto

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Artena, limitatamente alle aree interessate dall'intervento, che, pur mantenendo l'attuale destinazione urbanistica Zona E3 – Agro al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati, varia le relative N.T.A. al fine di consentire l'applicazione degli indici e parametri, secondo quanto previsto dal progetto.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Provincia di Roma -Servizio geologico,Difesa del suolo

1. L'interessato si impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico
2. le opere siano realizzate nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche
3. siano osservate le norme di cui al P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico)

4. siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle leggi vigenti in materia di trasformazione del territorio e di tutela dell'ambiente ed inoltre la realizzazione delle opere deve essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti e delle circolari applicative
5. qualora l'ambiente naturale lo richieda l'interessato è tenuto, sotto il controllo del Coordinamento Provinciale di Roma del C.F.S., all'impianto o reimpianto di specie vegetazioni compatibili con l'ambiente circostante l'area interessata dai lavori.
6. i lavori di scavo strettamente necessari e la realizzazione delle opere dovranno essere effettuati nei luoghi e nelle quantità indicati negli elaborati prodotti a corredo dell'istanza.
7. il materiale vegetale risultante dalle operazioni di decespugliamento dovrà essere concentrato ed accatastato in luoghi e con modalità tali da non costituire pericolo per propagazione di eventuali incendi: L'eventuale abbruciamento controllato di detto materiale è regolamentato dall'art.29 dell'allegato A della L.R. n.4/99.
8. Le porzioni del fondo non interessate dall'opera in questione dovranno essere conservate a verde mediante manutenzione del manto vegetale esistente, semina e/o messa a dimora di essenze vegetali autoctone.
9. Tutte le fasi di scavo dovranno essere effettuate in presenza di un geologo iscritto all'Albo professionale, al fine di indirizzare l'esecuzione di eventuali opere di rivestimento e contenimento dei fronti di scavo e la definizione del piano di posa delle fondazioni.
10. Durante le fasi di scavo dovrà necessariamente essere impedito l'accesso sul ciglio superiore per almeno 3,00 m di distanza, in quanto potrebbero verificarsi distacchi nella coltre superficiale e/o nel substrato più litoide.
11. Vengano accuratamente rispettate le soluzioni progettuali recepite nell'elaborato grafico presentato ad integrazione, al fine di ridurre al minimo qualunque possibile interferenza delle opere progettate con le falde acquifere

Comune di Artena

Il permesso a costruire sarà rilasciato dall'amministrazione comunale.

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

1. A causa della morfologia pianeggiante e dell'aumento delle superfici impermeabilizzate, dovranno essere idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche per evitare l'innescò di fenomeni d'infiltrazione diffusa e di erosione areale;
2. Nella fase preliminare alla realizzazione delle nuove costruzioni, si proceda all'esecuzione di dettagliate indagini geognostiche finalizzate alla conferma delle caratteristiche litostratigrafiche e alla definizione dei parametri geomeccanici dei terreni, al fine di scegliere il piano di fondazione più idoneo;
3. Il piano di posa delle singole opere d'arte, per evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnica;
4. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori a metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;
5. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
6. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Azienda U.S.L. Roma /G:

Allegare dichiarazione del Comune di Artena sull'esistenza di vincoli di qualsiasi genere;
Indicare il numero dei presunti addetti;
Allegare progetto e relazione sullo smaltimento dei liquami civili e da allevamento zootecnico;
Precisare le le modalità di approvvigionamento idrico;
Produrre valutazione NACCP e quant'altro da sottoporre al successivo parere del Servizio Veterinario della Azienda Roma G e non della Azienda Roma H ;

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Artena – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Artena entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Artena : il Sindaco

Roma li

